Tribunale di Reggio Calabria, sez. I civile – 29/07/2021, n. 1122. Est. Campagna.

IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2018 M.A. conveniva in giudizio l'avv. P.M.M. perché, accertata e dichiarata la sua responsabilità professionale, venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti nella misura di € 190.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.

Esponeva, in fatto, l'attore di avere conferito all'avv. P.M.M. mandato difensivo di agire in giudizio davanti al Tar Calabria contro il decreto prefettizio con il quale gli era stata revocata la licenza di armi, lamentando che il legale aveva omesso di sollevare l'eccezione di difetto di notifica dell'avvio del procedimento amministrativo nonchè di non avere prodotto il decreto di archiviazione del procedimento penale in cui risultava indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., che nelle more era intervenuto e che a suo dire avrebbe comportato l'accoglimento del ricorso; assumeva che proprio a causa di tali negligenze l'autorità giurisdizionale amministrativa aveva rigettato il ricorso e stessa sorte era toccata alla successiva impugnazione proposta innanzi al Consiglio di Stato; osservava, ancora, di avere conferito all'avv. P.M.M. altro mandato difensivo in relazione al procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Locri nel quale egli aveva rivestito la posizione di querelante e di persona offesa, e che dagli atti e dai verbali del processo era emerso che il legale odierno convenuto non aveva partecipato ad alcuna udienza, non aveva presentato alcuna istanza o memoria difensiva e non impugnando la relativa decisione a lui sfavorevole; aggiungeva, infine, che aveva omesso di impugnare con ricorso per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nella parte in cui non aveva riconosciuto il risarcimento dei

danni patiti per l'ingiusta detenzione per il tempo diverso dai giorni di privazione della libertà personale.

Ciò posto, rilevava che la condotta del P.M.M. integrava la violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale secondo quanto prescritto dall'art. 1176 comma 2 c.c., e segnatamente quello di diligenza, e rassegnava le conclusioni di cui in premessa.

Si costituiva l'avv. P.M.M. il quale dopo avere ricostruito in dettaglio tutto l'iter processuale che aveva caratterizzato le singole vicende processuali che avevano visto protagonista l'odierno attore, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda attorea, assumendo di avere agito sempre con la diligenza professionale richiesta nelle diverse fasi processuali e di avere anzi sconsigliato il cliente dall'intraprendere azioni palesemente infondate; evidenziava che in ogni caso nelle vicende penali in cui era rimasto coinvolto davanti alle autorità giudiziarie reggina e locrese il M.A. aveva nominato due legali per cui egli si sarebbe potuto rivolgere all'altro professionista se avesse voluto assumere iniziative giudiziali diverse da quelle poi avviate; chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la società assicuratrice con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per i rischi professionali.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la Generali Italia S.p.A. la quale eccepiva che il contratto assicurativo stipulato dall'avv. P.M.M. prevedeva l'indennizzo limitatamente alle sole perdite patrimoniali con esclusione dunque dei danni non patrimoniali; nel merito, deduceva la pretestuosità, l'infondatezza e la temerarietà della pretesa risarcitoria avanzata dal M.A., sottolineando nello specifico come, con riferimento alle tre vicende processuali nelle quali l'odierno attore era stato patrocinato dal legale, la condotta e la strategia difensiva intraprese dal professionista erano state sempre improntate a prudenza e diligenza professionale e supportate dagli orientamenti giurisprudenziali più accreditati.

Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in ogni caso, di essere tenuta a manlevare il convenuto nei limiti dei danni patrimoniali eventualmente riconosciuti.

Ritenute superflue e/o inconducenti le richieste istruttorie formulate dalle parti in relazione all'odierno thema decidendum, all'udienza del 10.11.2020, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.

La domanda è infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito precisate.

Occorre premettere che costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, da ultimo Cass. n. 10698/2016; Cass. n. 10700/2016; Cass. n. 3355/2014; Cass. n. 16690/2014) che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.

Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (Cass. n. 6782/2015; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011).

Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove

questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.

In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.

Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.

Proprio di recente, la Suprema Corte (sentenza n. 17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che "l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in

quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass. 25112/2017).

Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020, ma prima anche Cass. n. 25112/2017).

Da ultimo, è stato affermato che "la responsabilità dell'avvocato -nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. n. 15032/2021).

Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, le specifiche ragioni di censura della condotta professionale del P.M.M. sviluppate dall'attore impongono una trattazione separata delle diverse tematiche sottoposte alla valutazione del Tribunale.

Questioni relative al decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e conseguente ritiro della licenza di porto di fucile da caccia.

Su questa tematica è sufficiente rammentare alcuni principi consolidati che governano la materia, dai quali emerge chiaramente l'infondatezza delle doglianze svolte dal M.A. sull'operato del proprio legale.

Ed invero, la materia delle armi, in considerazione della sua natura precauzionale e preventiva, è caratterizzata dall'urgenza e non implica, pertanto, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 (tra le tante, Tar Napoli 03.01.2020; Consiglio di Stato n. 7200/2019; Tar Lecce 12.08.2014 n. 2177).

È noto, poi, che in materia di porto d'armi la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, essendo completamente diversi i presupposti necessari per addivenire ad una condanna in sede penale e quelli, discrezionalmente valutabili -con il solo limite della palese irragionevolezza- in sede amministrativa ai fini della valutazione circa la permanenza dei requisiti di affidabilità prescritti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazione di polizia (Tar Brescia 18.01.2021 n. 1321).

In tale contesto, è stato affermato che persino "l'intervenuta riabilitazione, pur non potendosi considerare ex se irrilevante, non esclude la possibilità per l'Autorità di sicurezza di apprezzare la vita dell'istante in relazione al precedente fatto di reato ai fini della prognosi di affidabilità dell'istante" (T.A.R. Torino, sez. I, 09/08/2018 n. 944); ciò in quanto "la riabilitazione non cancella l'oggettività del fatto criminoso né la sua

ascrivibilità al richiedente il porto dell'arma" (Consiglio di Stato, sez. III, 15/11/2018, n. 5448), e dunque non preclude all'Autorità di pubblica sicurezza di valutare l'incidenza del fatto commesso sulla prognosi di affidabilità dell'interessato in ordine al corretto uso delle armi; prognosi necessariamente fondata su criteri di massima prudenza, viste le sue finalità preventive e cautelari a tutela della pubblica incolumità, tanto più nel contesto del vigente ordinamento giuridico, che non considera il porto di armi alla stregua di un diritto soggettivo del cittadino, bensì, al contrario, come una eccezione al generale divieto di detenzione e di porto delle armi.

Analogamente, e per le stesse ragioni, è stato affermato che "la circostanza che, successivamente all'adozione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla detenzione di armi, intervenga l'archiviazione del procedimento penale instaurato non incide sul fondamento del provvedimento impugnato, essendo completamente diversi i presupposti necessari per addivenire ad una condanna in sede penale e quelli, discrezionalmente valutabili - con il solo limite della palese irragionevolezza - in sede amministrativa ai fini della valutazione circa la permanenza dei requisiti di affidabilità prescritti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazione di polizia" (T.A.R. Parma, sez. I, 22/01/2019 n. 15).

Dunque, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione di inibire al ricorrente l'uso delle armi non può dirsi abnorme o irrazionale, né risulta illegittima in considerazione dell'avvenuta archiviazione della fattispecie penale, stante la diversa finalità e i ben diversi presupposti dell'azione amministrativa, con funzioni preventive, rispetto all'intervento sanzionatorio penale (Tar Firenze 09.10.2019 n. 1321).

In altri termini, la mera archiviazione del procedimento penale, dovuta al venir meno di una condizione di procedibilità o al riscontrato difetto di alcuni degli elementi costitutivi del reato, non preclude all'Autorità di Pubblica Sicurezza di valutare autonomamente i fatti che hanno originato il procedimento penale al fine del rilascio di autorizzazioni di

Pubblica Sicurezza, ed in particolare ai fini del rilascio delle licenze di detenzione e porto d'armi (vedi anche Tar Torino 28.07.2017 n. 907).

Va poi detto, a proposito della mancata richiesta risarcitoria nei termini, che alle azioni di condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno è dedicato l'art. 30 c.p.a., che sancisce -per quanto interessa in questa sede- innanzi tutto la possibilità di presentare la domanda di risarcimento del "danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa" (cfr. art.30 comma 3) in via autonoma, ossia prescindendo del tutto dall'impugnazione dell'atto lesivo.

Tale azione risarcitoria è prevista e disciplinata nel senso che "La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo", il che integra un'eccezione alla regola generale indicata nell'art. 30 comma 1, che viceversa consente la presentazione delle azioni di condanna solo contestualmente all'azione di annullamento, come nel caso della c.d. azione di adempimento (cfr. art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo il quale "L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio").

In alternativa all'azione autonoma, la domanda risarcitoria può essere presentata a corredo di quella di annullamento, a norma dell'art. 30, comma 5, c.p.a., secondo il quale "Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza".

L'azione risarcitoria è strettamente connessa all'azione di annullamento nel senso che, in caso di accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato,

l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa consente di configurare l'ingiustizia del danno causato dal provvedimento impugnato.

Ebbene, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in applicazione dei principi enucleati, emerge in tutta evidenza l'inconsistenza delle doglianze mosse all'indirizzo del legale da parte del M.A. il quale, è bene rimarcarlo, è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. perché accusato di essersi recato presso l'abitazione di un boss di spicco della criminalità organizzata della fascia jonica reggina per ottenere l'appoggio elettorale, laddove come detto ai fini della configurabilità di una responsabilità professionale del P. non assume alcun rilievo né la mancata eccezione dell'omessa notifica dell'avvio del procedimento amministrativo culminato con l'adozione del decreto prefettizio sopra richiamato non essendo obbligatoria la relativa comunicazione; né tantomeno la omessa produzione in sede amministrativa del decreto di archiviazione del procedimento penale nelle more intervenuto, alla luce della grave condotta comunque posta in essere dall'odierno attore, valorizzata condivisibilmente nel decreto prefettizio (visita domiciliare ad un capo-ndrangheta di San Luca per chiedere appoggio elettorale, che tuttavia non aderì alla richiesta) e ribadita dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 4503/2016; e né infine la mancata richiesta risarcitoria avanzata in corso di causa, proprio per la possibilità comunque concessa dalla disposizione sopra richiamata (art. 30) di far valere tale pretesa anche nel termine di 120 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza.

Un'ultima considerazione si impone su questo tema.

Ebbene, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'attore a sostegno dell'assunto circa la condotta negligente del P.M.M. che non avrebbe colpevolmente prodotto il decreto di archiviazione che a suo dire avrebbe ribaltato l'esito dei due giudizi amministrativi, va rimarcato che ad un'attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503/2016 versata in atti dal convenuto, non è dato rinvenire il passaggio motivazionale riportato in corsivo nell'atto di citazione secondo cui l'organo

giurisdizionale amministrativo sarebbe stato impossibilitato ad esaminare altri elementi probatori (chiaro il riferimento dell'attore al decreto di archiviazione) che pur essendo nella disponibilità della parte non sarebbero stati prodotti in primo grado.

Ma v'è di più.

Anche il massimo organo di giustizia amministrativa ha posto l'accento sui censurabili e riprovevoli, ancorchè non penalmente rilevanti, rapporti di frequentazione del M.A. con un elemento di spicco di una cosca di stampo mafioso, elementi questi che, secondo l'orientamento unanime seguito dai giudici amministrativi richiamato nella suddetta decisione, possono essere valutati di per sé dagli organi del Ministero dell'Interno, e ciò a prescindere da qualsivoglia asserita negligenza professionale del proprio difensore.

Questioni relative al procedimento penale n. 99/2012 RGNR svoltosi davanti al Tribunale di Locri.

Su questo aspetto, va detto che nessuna responsabilità può imputarsi al P., per l'assorbente e decisiva ragione che l'eventuale presenza (ancorchè doverosa) del difensore nel corso delle udienze tenutesi davanti al giudice monocratico penale non avrebbe verosimilmente, o comunque con altissimo grado di probabilità, determinato un esito favorevole della controversia o comunque un esito diverso, tenuto conto che nel corso del giudizio l'imputato principale (C. P.) era deceduto, che la richiesta risarcitoria nei confronti dell'autore (rectius, dei suoi eredi) dell'articolo diffamatorio ben avrebbe potuto essere coltivata in sede civile a prescindere dall'esito del giudizio penale e che la responsabilità penale dell'editore della testata online era pacificamente esclusa dall'orientamento granitico della Suprema Corte esistente a quell'epoca, per come peraltro riconosciuto dallo stesso M.A. nell'atto introduttivo e affermato nella sentenza di cui si discute.

Questioni relative al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione svoltosi davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Ebbene, nemmeno sotto questo profilo può individuarsi una qualche responsabilità del P.M.M., posto che la pronuncia della Corte di Appello reggina appare adeguatamente e convincentemente motivata e fa corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, di talchè appare condivisibile la scelta dell'odierno convenuto di suggerire al proprio assistito di astenersi dall'impugnare tale decisione davanti ai giudici di legittimità.

E' bene rammentare, sotto questo aspetto, che nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato, a meno che egli non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

Ciò significa che può aversi imperizia tale da dare luogo a responsabilità per colpa, soltanto quando il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero sbagli nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità; quanto alla scelta della strategia processuale, la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dal cliente non può essere certo valutata ex post, a seconda dell'esito del giudizio; piuttosto, trattasi di valutazione ex ante.

L'esclusione dell'imperizia professionale è dunque corretta ogniqualvolta il giudice riscontri la ricorrenza di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto ovvero in riferimento alla situazione concreta, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive del patrocinatore in giudizio anche se questo si conclude con la soccombenza del cliente.

l'odierno convenuto ha documentato che il M.A. aveva provveduto a nominare due legali e che aveva eletto domicilio per le relative notifiche presso la propria residenza.

D'altra parte, non va taciuto che nel predetto procedimento davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, per come emerge dagli atti il M.A. è stato patrocinato anche da un altro legale, per cui al rifiuto del P.M.M. di ricorrere per Cassazione, egli si sarebbe potuto rivolgersi all'altro professionista per verificare la disponibilità ad intraprendere questa iniziativa giudiziaria ritenuta dal P.M.M. avventata ovvero si sarebbe potuto

semplicemente rivolgere ad altro legale che sarebbe stato disposto ad assecondare i suoi intendimenti.

Ed allora, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, non resta che rigettare la domanda.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del comportamento professionale certamente non ineccepibile (mancata presenza alle udienze celebratesi davanti al Tribunale monocratico di Locri) tenuto dall'odierno resistente, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.A. nei confronti di P.M.M., con atto di citazione notificato il 23.07.2018, e con la chiamata in garanzia della Generali Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;

-spese compensate;

-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Reggio Calabria il 28.07.2021

Il Presidente Istruttore

dott. Giuseppe Campagna